

# **BVGer A-8358/2010 vom 1. September 2011**

Bundesverwaltungsgericht, 2011-09-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger\\_A-8358\\_2010](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_A-8358_2010)

FR: TAF A-8358/2010 du 1 septembre 2011

IT: TAF A-8358/2010 del 1 settembre 2011

## **Regeste**

Assistenza amministrativa e giudiziaria

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 della Legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), riservate le eccezioni di cui all'art. 32 LTAF (cfr. art. 31 LTAF). In particolare, le decisioni finali prese dall'Amministrazione federale delle contribuzioni in materia di assistenza amministrativa sulla base dell'art. 26 CDI-USA 96 possono essere contestate davanti al Tribunale amministrativo federale conformemente all'art. 32 a contrario LTAF in relazione con l'art. 20k cpv. 1 OCDI-USA. La procedura davanti al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA, per quanto la LTAF non disponga altrimenti (art. 37 LTAF). Il Tribunale amministrativo federale è dunque competente per giudicare la presente vertenza.

### **E. 1.2**

Il ricorrente ha la qualità per ricorrere giusta l'art. 48 cpv. 1 PA. Il suo gravame è stato interposto tempestivamente nel rispetto delle esigenze di forma e di contenuto previste dalla legge, di modo ch'esso va esaminato nel merito.

### **E. 1.3**

Il Tribunale amministrativo federale applica il diritto d'ufficio. Egli è tenuto pertanto ad applicare alla fattispecie accertata le norme giuridiche corrette, ch'esso considera pertinenti, dando loro l'interpretazione di cui egli è convinto (cfr. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, *Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht*, Basel 2008, n. 1.54, con rinvio a DTF 119 V 347 consid. 1a). Ciò ha per conseguenza che il Tribunale amministrativo federale, quale autorità di ricorso, non è vincolata in nessun caso ai motivi adottati nel ricorso (cfr. art. 62 cpv. 4 PA) e può accogliere (parzialmente) quest'ultimo sulla scorta di motivi differenti da quelli ricorsuali oppure confermare la decisione impugnata avvalendosi di una motivazione giuridica diversa rispetto a quella adottata dall'autorità inferiore (cfr. DTAF 2007/41 consid. 2 con rinvii).

### **E. 1.4**

Mediante una decisione parziale un'autorità statuisce soltanto su una o talune conclusioni adottate, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (in merito all'art. 91 LTF cfr. DTF 135 V 141 consid. 1.4.1 e DTF 135 III 212 consid. 1.2.2; cfr. parimenti René Rhinow/Heinrich Koller/Christina Kiss/Daniela Thurnherr/Denise Brühl-Moser,

Öffentliches Prozessrecht, 2. Ed., Basilea 2010, n. 1869). L'emanazione di una decisione parziale si giustifica in particolare, qualora una parte della procedura sia matura per la decisione, mentre l'altra non ancora (cfr. Jürg Martin, Leitfaden für den Erlass von Verfügungen, Zurigo 1996, pag. 61). Nel caso concreto si giustifica l'emanazione di una decisione parziale, in quanto è nell'interesse di tutte le parti toccate dalla domanda di assistenza amministrativa degli Stati Uniti che i cosiddetti "casi UBS" vengano trattati rapidamente (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-2013/2011 del 31 maggio 2011 consid. 1.2.2, nonché nella presente procedura decisione incidentale del 5 luglio 2011 pag. 4). Come verrà dimostrato qui di seguito (cfr. consid. 2 del presente giudizio), in casu l'incarto relativo al conto n. 0240-00538474 deve essere rinviato all'autorità inferiore mediante decisione parziale affinché quest'ultima si pronunci nuovamente nel merito.

### **E. 2.1**

Con decisione A-6258/2010 del 14 febbraio 2010 il Tribunale amministrativo federale ha sancito che, qualora per una persona siano adempiuti i criteri di una categoria dell'Allegato al Trattato 10, i dati bancari la riguardante che rientrano sotto un'altra categoria del citato Allegato non vanno trasmessi automaticamente. Il Tribunale statuente ha infatti respinto l'argomentazione secondo cui la sussistenza delle condizioni per un conto condurrebbe a concedere l'assistenza amministrativa per tutti i conti intestati ad una medesima persona o dei quali quest'ultima è l'avente diritto economico. Egli ha dunque stabilito che le condizioni di ogni categoria devono essere adempite separatamente (cfr. consid. 11.3 della citata decisione). Lo scrivente Tribunale si è altresì pronunciato in merito a più conti rientranti ognuno sotto la categoria 2/A/b (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-52/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.4) o la categoria 2/B/b (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6792/2010 del 4 maggio 2011 consid. 9.1.2). Esso ha dapprima stabilito che per la categoria 2/A/b è il conto a dover realizzare i criteri quantitativi ivi indicati (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-52/2011 del 28 aprile 2011 consid. 6.4.2). Lo stesso è stato riconosciuto per la categoria 2/B/b. Il Tribunale statuente ha poi rilevato che se da un lato il tenore del Trattato 10 relativo alla categoria 2/B/b corrisponde nei punti determinanti a quello della categoria 2/A/b, d'altro canto dal testo del Trattato 10 riguardante la categoria 2/B/b emerge che ogni conto deve adempiere separatamente le condizioni ivi indicate (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale A-6792/2010 del 4 maggio 2011 consid. 9.1.2; A-6853/2010 del 19 luglio 2011 consid. 6.1). Con decisione A-8261/2010 del 15 agosto 2011 il Tribunale statuente ha altresì sancito che qualora più conti rientrino sotto la categoria 2/B/a, per ognuno di essi devono essere adempite tutte le condizioni ivi contenute, affinché vengano trasmessi i dati relativi a detti conti nell'ambito dell'assistenza amministrativa (cfr. consid. 4 della citata decisione); per i dettagli concernenti la motivazione si rinvia alla summenzionata decisione. La citata giurisprudenza è qui confermata.

### **E. 2.2**

In concreto, il caso che qui ci occupa concerne due conti rientranti sotto la categoria 2/B/a, e meglio: il conto numero 1 intestato alla X.\_\_\_\_\_ e il conto numero 2 intestato alla Y.\_\_\_\_\_, dei quali - secondo l'AFC - il ricorrente risulterebbe essere l'avente diritto economico. Per ogni conto citato l'AFC ha reso una decisione distinta datata 26 ottobre 2010. Nella decisione 26 ottobre 2010 concernente il conto numero 1, l'autorità inferiore, dopo aver illustrato i requisiti posti dalla categoria 2/B/a che interessa detta relazione

bancaria, spiega i motivi per i quali l'assistenza amministrativa dovrebbe essere accordata. In particolare ha rilevato che il ricorrente sarebbe una "US Person", nonché l'avente diritto economico della X. \_\_\_\_\_ e, di conseguenza, anche del conto numero 1 di cui quest'ultima era titolare. L'AFC sottolinea poi che il valore totale degli averi sul conto in questione avrebbe superato, il 31 ottobre 2002 il limite di fr. 250'000.--. Ciò posto, esprimendosi in merito alla realizzazione dei criteri di cui alla categoria 2/B/a - in particolare modo, all'esigenza di un "castello di menzogne" - l'autorità inferiore sostiene che poiché essa ha già stabilito nell'incarto parallelo (cfr. decisione impugnata di cui al doc. B) che detti criteri sono adempiuti per il conto numero 2 di cui il ricorrente è l'avente diritto economico, nel caso concreto un esame di detti criteri per il conto numero 1 risulterebbe superfluo. A suo avviso, nella misura in cui le condizioni per l'assistenza amministrativa sono adempiute per un conto, l'assistenza dovrebbe essere accordata anche per gli altri conti (cfr. decisione impugnata di cui al doc. A, consid. 4).

### **E. 2.3**

Alla luce di quanto esposto poc'anzi (cfr. consid. 2.1 e 2.2 del presente giudizio), si deve concludere che è ha torto che l'autorità inferiore ha considerato sufficiente provare la realizzazione delle condizioni della categoria 2/B/a per il conto numero 2, per concedere automaticamente l'assistenza amministrativa anche per il conto numero 1 rientrante sotto la medesima categoria. In assenza di un accertamento sufficiente della fattispecie da parte dell'autorità inferiore, il caso deve essere rinviato a quest'ultima affinché essa esamini se il conto interessato dalla presente procedura adempie o meno le condizioni alla base della concessione dell'assistenza amministrativa.

### **E. 3**

Visto quanto precede, il ricorso - per quanto concerne il conto numero 1 - va accolto ai sensi dei considerandi e l'assistenza amministrativa va per il momento respinta. In considerazione dell'esito della presente procedura, le restanti censure sollevate dal ricorrente possono per ora rimanere aperte. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso di un rinvio all'istanza inferiore per la presa di una nuova decisione il ricorrente è considerato quale parte vincente (cfr. DTF 132 V 215 consid. 6.1; Marcel Maillard in *Praxiskommentar VwVG*, Waldmann/Weissenberger [ed.], Zurigo 2009, n. 14 ad art. 63 PA). Di conseguenza, alcuna spesa processuale può essere posta a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 a contrario PA). In merito al rimborso dell'anticipo spese versato dal ricorrente verrà deciso con l'evasione completa della procedura. Ciò posto, per il presente giudizio, l'autorità giudicante assegna al ricorrente un'indennità adeguata per le spese che ha sopportato (cfr. art. 7 del Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 1173.320.2]). Quest'ultima è fissata a fr. 5'000.--.

### **E. 4**

Il presente giudizio non può essere ulteriormente impugnato davanti al Tribunale federale e ha quindi carattere definitivo (cfr. art. 83 lett. h della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]).